

ACCORDO DI COLLABORAZIONE**TRA**

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Gilberto Dialuce, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia

E

il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (nel seguito denominato “CNEL”), con sede legale in Roma, viale David Lubin, n. 2, 00196 (Codice Fiscale 80198830582), nella persona del Presidente, Prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

ENEA e CNEL, nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”

PREMESSO CHE:

- ENEA è un ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- ENEA annovera tra i suoi obiettivi strategici: contribuire alla valorizzazione del capitale economico, naturale e sociale fornendo strumenti tecnologici e conoscitivi per una crescita sostenibile e competitiva delle imprese; supportare l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di gas

ad effetto serra, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, la transizione verso nuovi modelli economici quali l'economia circolare, la bioeconomia e l'economia blu; sviluppare tecnologie innovative, metodologie e soluzioni per la gestione sostenibile delle risorse e il trasferimento tecnologico alle imprese;

- ENEA promuove e divulga servizi, e prodotti delle proprie attività tecnico-scientifiche, e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese, curando la pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi istituzionali e tecnico-scientifici, quali strumenti strategici di comunicazione;

PREMESSO CHE:

- CNEL è un organo costituzionale che ha la funzione peculiare di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- CNEL è un organo di natura rappresentativa delle forze sociali datoriali, sindacali e del terzo settore, e svolge attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti anche in materia di approvvigionamento energetico al fine di contribuire anche attraverso la diffusione della cultura ambientale, allo sviluppo economico sostenibile della Nazione;

CONSIDERATO CHE

- I soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e per sviluppare percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti.

- CNEL ed ENEA hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l'efficacia delle rispettive azioni, con specifico riguardo alla diffusione nel Paese della cultura dell'innovazione, della sostenibilità, e della consapevolezza di una sempre più necessaria transizione ecologica.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità/oggetto)

Oggetto del presente Accordo è l'attivazione di un rapporto di collaborazione tra ENEA e CNEL volto a facilitare l'attuazione della missione istituzionale propria di ciascuna delle Parti. Il rapporto di collaborazione è, in particolare, volto alla realizzazione di iniziative pubbliche congiunte in tutti i settori economici connessi allo sviluppo sostenibile, alle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetici, all'economia circolare, alla gestione del ciclo di rifiuti, all'impatto ambientale.

Tali tematiche saranno spunto di confronti e collaborazioni tra i ricercatori ENEA e gli esperti del CNEL. Ogni qualvolta lo si riterrà opportuno si valuteranno momenti di confronto e di ricerca con l'obiettivo di identificare percorsi comuni e sviluppare eventi/progetti negli ambiti definiti.

Art. 3**(Modalità di attuazione)**

La collaborazione si concretizzerà in uno scambio di informazioni, dati e documenti negli ambiti indicati nel precedente articolo, che si concluderà nell'organizzazione congiunta di seminari, convegni, dibattiti finalizzati alla disseminazione dei risultati emersi.

ENEA, da parte sua, si impegna a trasferire al CNEL le competenze scientifiche e le soluzioni innovative nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica oggetto dei singoli eventi;

CNEL si impegna a diffonderle alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese e ai cittadini attraverso il coinvolgimento delle forze sociali, mettendo anche a disposizione gli spazi della sua sede istituzionale.

Art.4**(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente Accordo di collaborazione e nei conseguenti Accordi tra le parti che interverranno di volta in volta;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.

Art. 5**(Obblighi delle Parti)**

Le parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel rispetto del principio del mutuo beneficio.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e

diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6

(Atti esecutivi)

Qualora alle Parti si ravvisasse l'esigenza di attività diverse non finalizzate alla diffusione dei risultati attraverso la realizzazione di eventi, le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività non oggetto del presente Accordo di collaborazione la stipulazione di specifici Atti Esecutivi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare degli eventuali costi per l'erogazione di servizi; nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti; gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi;

Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad uniformarsi al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 8

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo di collaborazione, di cui siano venute in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo di collaborazione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).

Art. 12

(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte, messo a disposizione dell'altra,

nell'ambito di un'attività di collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 13

(Risultati della collaborazione)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Fermi restando i principi sopra esposti, Le Parti stabiliranno in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art.-14

(Pubblicazioni)

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art.-15

(Pubblicità)

Le Parti danno il più alto risalto alla collaborazione, impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e degli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate. Le iniziative organizzate congiuntamente si avvalgono del logotipo del CNEL.

Art. 16

(Responsabili dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da due Responsabili nominati da ciascuna Parte.

Responsabile dell'Accordo per l'ENEA è l'ing. Alessandro Coppola, Direttore della Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV); referente dello stesso Accordo la dott.ssa Laura Di Pietro, Responsabile del Servizio Informazione ed Eventi.

Responsabile dell'Accordo per il CNEL è la dott.ssa Larissa Venturi, dirigente Ufficio per il Rapporto sul mercato del lavoro, l'archivio dei contratti,

l'istruttoria dei documenti economico-finanziari; referente del medesimo Accordo la dott.ssa Elvira Falcucci, Ufficio III per la gestione delle risorse umane e la formazione; per la transizione digitale e dei sistemi informativi; per la revisione delle procedure, dei modelli di lavoro e per la realizzazione del fascicolo informatico.

Ai responsabili, la cui designazione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti, compete di rappresentare la Parte che li ha designati per le attività attuative dell'accordo. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento sostituire il proprio responsabile dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

In attuazione del presente accordo dovranno essere stipulati tra le Parti accordi operativi per concordare le modalità di realizzazione di specifiche iniziative.

Resta inteso che le attività verranno impostate di concerto tra le Parti e improntate alla più ampia collaborazione.

Art. 17

(Durata e recesso)

Il presente Accordo di collaborazione avrà una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a ulteriori dodici mesi, previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno tre mesi.

Art. 18

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate

esigenze delle stesse.

ART. 19

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 20

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 21

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente Accordo di collaborazione non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

Art. 22

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, per la risoluzione della controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro

di Roma.

Art. 23

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA, laura.dipietro@enea.it

- per il CNEL, efalcucci@cnel.it

Art. 24

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 25

(Registrazione)

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

Per l'ENEA

Per il CNEL

Il Presidente

Il Presidente

Gilberto Dialuce

Tiziano Treu